

## **Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire | sentenza Consiglio di Stato 4975/2014.**

*Data di pubblicazione: 09/10/2014*

Il Consiglio di Stato, con sent. 4975/2014, afferma che la crisi economica non è un motivo adeguato per ottenere la proroga dei lavori prevista dall'art.15 del DPR n.380/2001.

Il citato articolo di legge prevede, infatti, che "i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso" e ancora che ... " la proroga può essere accordata con provvedimento motivato esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive:.."

Il diniego opposto dal Comune, a seguito della richiesta avanza dagli interessati, *"risulta essere stato correttamente adottato, atteso che le ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga appaiono eccedere l'ambito naturale descritto dal citato art.15 per la concessione del beneficio de quo.*

*Quanto al motivo costituito dalla crisi congiunturale dell'edilizia, trattasi invero, di ragioni di carattere generale attinenti a considerazioni di tipo economico del tutto generiche, non aventi, per l'astrattezza delle stesse, rilevanza alcuna con l'obbligo di osservare i tempi di inizio e completamento dei lavori, sicché appare del tutto impossibile considerare la "crisi congiunturale" un motivo valido per giustificare l'inerzia. Alcuna incidenza diretta e concreta può altresì avere la pendenza tra le stesse parti del contenzioso in ordine alla quantificazione del contributo di costruzione, la cui determinazione, come stabilita dal Comune, peraltro, nasce ed è conosciuta in coincidenza del rilascio del titolo ad aedificandum (e non successivamente)."*